

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, RUTELLI, MATTIOLI, GIULIARI, DE BENETTI, RONCHI

Modifica all'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di estensione delle categorie abilitate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

Presentata il 30 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a rimediare ad una evidente quanto ingiusta discriminazione, operata ai danni di categorie professionali composte da diverse migliaia di operatori come quelle degli avvocati tributaristi, dei consulenti tributari e dei consulenti del lavoro, dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991. Tale norma, infatti, assegna soltanto ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti la facoltà di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. L'esclusività di tale attribuzione non si spiega se si considera il fatto che anche altre categorie professionali, fra l'altro altamente qualificate come quella degli avvocati tributaristi, possono legitti-

mamente tenere le scritture contabili. È infatti grottesco pensare che questi professionisti debbano richiedere l'opera di altre categorie per attestare esclusivamente la corrispondenza materiale fra quanto contenuto nelle scritture da essi custodite e i dati esposti nelle dichiarazioni dagli stessi predisposte.

L'attribuzione a tutte le categorie di professionisti abilitati a tenere le scritture contabili della facoltà di apporre i visti di conformità fra l'altro, oltre a rispondere a indiscutibili esigenze di logica, di razionalità e di equità consentirebbe, anche in tale materia, di uniformare la nostra legislazione a quella della maggior parte dei paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: « per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti » sono inserite le seguenti: « nonché per coloro che tengano le scritture contabili e per coloro che, a norma dell'articolo 52, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 600, dichiarino di essere depositari delle scritture contabili per conto terzi e siano obbligati, a norma del decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, a tenere il repertorio annuale della clientela ».